

A_{I2}

IOI

Chiara Petrillo

La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi



Copyright © MMV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 a/b
00173 Roma
(06) 93781065
fax (06) 72678427

ISBN 88-548-0257-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2005

PREMESSA

La tutela giurisdizionale degli interessi a rilevanza superindividuale...1

CAPITOLO PRIMO

NATURA GIURIDICA E TITOLARITÀ DELL'INTERESSE COLLETTIVO E DELL'INTERESSE DIFFUSO ED OGGETTO DELL'AZIONE COLLETTIVA

§ 1. <i>L'ambiguità dei concetti di interesse collettivo e di interesse diffuso</i>	19
§ 2. <i>I tentativi intrapresi dalla dottrina per la qualificazione dell'interesse collettivo e diffuso</i>	22
§ 3. <i>Gli interessi collettivi come situazioni giuridiche soggettive. In particolare come interessi individuali. Conseguente possibilità di inquadrarli all'interno delle categorie dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi</i>	25
§ 4. <i>Segue: la "soggettivazione" dell'interesse collettivo in capo alle associazioni</i>	33
§ 5. <i>Gli interessi collettivi e diffusi come tertium genus rispetto alle figure tradizionali rappresentate dai diritti soggettivi e dagli interessi legittimi</i>	37
§ 6. <i>Le norme a tutela di interessi collettivi come norme di diritto oggettivo</i>	40
§ 7. <i>La natura dell'interesse collettivo e dell'interesse diffuso e la conseguente fondamentale distinzione tra le due figure</i>	43
§ 8. <i>Il "diritto giudiziario di azione" delle associazioni legittimate alla tutela degli interessi collettivi</i>	57
§ 9. <i>Gli interessi collettivi, gli interessi diffusi, l'interesse generale e l'interesse pubblico</i>	58
§ 10. <i>Alcune riflessioni conclusive</i>	63

CAPITOLO SECONDO
LA TUTELA DEGLI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI
NELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE, ORDINARIA E
COMUNITARIA

§1. <i>Premessa</i>	69
§ 2. <i>Principi generali sulla tutela degli interessi collettivi e diffusi nella normativa costituzionale e comunitaria</i>	72
§ 3. <i>La tutela degli interessi collettivi e diffusi di coloro che operano sul mercato: imprenditori, consumatori ed utenti</i>	78
§ 4. <i>Segue: la l. 30 luglio 1998 n. 281; l'art. 1469 sexies c.c.; il d. Lgs. 74/92</i>	82
§ 5. <i>Segue: la tutela degli interessi collettivi nel recente decreto per la riforma del diritto processuale civile in materia societaria</i>	98
§ 6. <i>Segue: la repressione della concorrenza sleale</i>	99
§ 7. <i>Segue: la tutela degli interessi collettivi degli imprenditori contro le condizioni generali di contratto inique concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo</i>	109
§ 8. <i>La tutela degli interessi collettivi dei lavoratori</i>	110
§ 9. <i>Segue: la repressione della condotta antisindacale</i>	111
§ 10. <i>Segue: l'azione per la reintegrazione nel posto di lavoro</i>	125
§ 11. <i>Segue: la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori</i>	128
§ 12. <i>Segue: la tutela contro i trattamenti economici discriminatori</i>	129
§ 13. <i>Segue: le azioni a tutela della parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro</i>	131
§ 14. <i>Segue: l'azione per la repressione dei comportamenti discriminatori posti in atto per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi</i>	139
§ 15. <i>La tutela dell'ambiente</i>	141

§ 16. Segue: <i>l'azione civile pubblica ex art. 18 l. 349 del 1986, l'azione proponibile dalle associazioni di protezione ambientale e dai singoli ex art. 9, d. Lgs. 267/00</i>	147
§ 17. Segue: <i>la tutela giurisdizionale dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ai sensi dell'art. 14 della l. 549/93</i>	155
§ 18. <i>Le azioni popolari</i>	156
§ 19. <i>La tutela degli interessi collettivi ad opera delle associazioni di promozione sociale</i>	164

CAPITOLO TERZO

LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

§1. <i>Premessa</i>	167
§ 2. <i>La legittimazione ad agire, la sostituzione processuale e la legittimazione straordinaria. La rappresentanza processuale</i>	170
§ 3. <i>Gli orientamenti dottrinali sul requisito della legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi o diffusi, con particolare riguardo alle proposte de iure condendo</i>	177
§ 4. <i>La legittimazione ad agire delle associazioni di categoria a tutela degli interessi collettivi</i>	181
§ 5. Segue: <i>il requisito della rappresentatività</i>	182
§ 6. Segue: <i>la legittimazione delle associazione come legittimazione sui generis. Critica delle impostazioni che riconducono tale istituto nel tradizionale ambito della legittimazione ordinaria e straordinaria, intese in senso tradizionale</i>	198
§ 7. Segue: <i>legittimazione esclusiva o concorrente. Rinvio</i>	213
§ 8. <i>La legittimazione ad agire dei singoli individui a tutela degli interessi diffusi</i>	217

§ 9. <i>La legittimazione ad agire degli enti pubblici a tutela degli interessi collettivi e dell'interesse pubblico.</i>	222
---	-----

CAPITOLO QUARTO

I LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO ED I RAPPORTI TRA LE AZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI

§1. <i>Premessa.</i>	227
§ 2. <i>Le posizioni dottrinali assunte in ordine alla questione dei limiti soggettivi del giudicato.</i>	234
§ 3. <i>La generale discordanza della dottrina sui limiti soggettivi di efficacia della cosa giudicata in materia di interessi collettivi e diffusi.</i>	260
§ 4. <i>Le tesi dell'estensione ultra partes del giudicato sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto della domanda. Critica.</i>	261
§ 5. <i>Segue: l'estensione della efficacia della cosa giudicata come produzione degli effetti riflessi nei confronti degli appartenenti alla categoria in quanto titolari di diritti dipendenti da quello dedotto in giudizio quale oggetto dell'azione collettiva. Critica.</i>	262
§ 6. <i>Segue: la tesi della estensione dell'efficacia del giudicato ai terzi quale naturale conseguenza della tutela giudiziale del diritto oggettivo. Critica.</i>	264
§ 7. <i>Segue: ancora sulla efficacia ultra partes della cosa giudicata.</i>	266
§ 8. <i>La teoria secondo la quale gli effetti della cosa giudicata si producono esclusivamente nei confronti dei soggetti che furono parti del giudizio. Critica.</i>	272
§ 9. <i>Le soluzioni c.d. intermedie della efficacia secundum eventum litis e della consumazione dell'azione. Le critiche ingiustamente mosse a tali impostazioni.</i>	274
§ 10. <i>La soluzione più convenientemente prospettabile è quella dell'accoglimento della teoria c.d. intermedia. Difficoltà della distinzione tra la tesi dell'efficacia</i>	

<i>secundum eventum litis e la tesi della consumazione dell'azione. Nostra preferenza de iure condito per la tesi della consumazione dell'azione</i>	278
§ 11. <i>I rapporti tra le azioni collettive e tra queste e le azioni individuali</i>	290
§ 12. <i>Rilievi conclusivi</i>	294

CAPITOLO QUINTO

LA NATURA DEI PROVVEDIMENTI ED IL PROBLEMA DELLA LORO ESEGUIBILITÀ FORZATA

§1. <i>Premessa</i>	299
---------------------------	-----

Parte prima – i provvedimenti a tutela degli interessi collettivi e degli interessi diffusi

§ 2. <i>La natura dei provvedimenti posti a tutela di interessi collettivi</i>	300
§ 3. <i>I provvedimenti a tutela degli interessi diffusi</i>	307
§ 4. <i>I caratteri peculiari dell'azione inibitoria. Sua natura e contenuto</i>	308
§ 5. <i>I provvedimenti ripristinatori e/o restitutori. La pubblicazione del provvedimento – rinvio</i>	330
§ 6. <i>La pubblicazione del provvedimento</i>	332
§ 7. <i>Inammissibilità della tutela risarcitoria</i>	337
§ 8. <i>La natura dei provvedimenti sommari disciplinati dalle norme in materia di interessi collettivi e diffusi</i>	340
§ 9. <i>Segue: l'interessante prospettiva de iure condito e de iure condendo concernente la previsione di forme di tutela sommaria non cautelare quale strumento più idoneo alla salvaguardia degli interessi collettivi e diffusi</i>	345
Parte seconda – il problema della tutela esecutiva.....	348
§ 10. <i>La legittimazione nelle azioni esecutive</i>	349

§ 11. <i>L'azione esecutiva conseguente alla pronuncia di un provvedimento ripristinatorio o restitutorio. Applicabilità del procedimento esecutivo previsto dagli artt. 612 e ss. C.p.c.</i>	352
§ 12. <i>L'azione esecutiva conseguente alla pronuncia di un provvedimento inibitorio. Inapplicabilità del procedimento esecutivo previsto dagli artt. 612 e ss. C.p.c.</i>	355
§ 13. <i>La c.d. tutela esecutiva indiretta. Le misure coercitive</i>	357
§ 14. <i>Segue: le misure coercitive penali. Il problema della applicabilità generalizzata degli artt. 388 e 650 c.p. e le sanzioni penali espressamente disciplinate dal legislatore quali misure coercitive in materia di interessi collettivi e diffusi</i>	365
§ 15. <i>Segue: le misure coercitive civili</i>	371

CAPITOLO SESTO

LA TUTELA DEGLI INTERESSI A RILEVANZA SUPERINDIVIDUALE NEL DIRITTO NORDAMERICANO: L'ISTITUTO DELLA *CLASS ACTION*

§1. <i>Premessa</i>	375
§ 2. <i>Storia della norma e sua attuale configurazione</i>	379
§ 3. <i>Finalità della norma ed attuali dibattiti intorno ad essa</i>	386
§ 4. <i>I presupposti di ammissibilità della class action – a) l'esistenza di una class</i>	389
§ 5. <i>Segue: b) le parti rappresentative devono essere membri della classe. La legittimazione ad agire</i>	390
§ 6. <i>Segue: c) il requisito della “impraticabilità” della partecipazione al giudizio di tutti i membri della classe</i>	395
§ 7. <i>Segue: d) l'esistenza di una questione comune di fatto o di diritto</i>	397
§ 8. <i>Segue: e) la “tipicità” delle domande o delle eccezioni proposte dalle parti rappresentative</i>	398

§ 9. Segue: f) l'esigenza di adeguata protezione degli interessi della classe ad opera delle parti rappresentative.....	399
§ 10. Le categorie di class actions individuate dalla rule 23(b).....	402
§ 11. Le class actions nei casi in cui azioni separate possano pregiudicare i diritti dei membri della classe o della controparte.....	403
§ 12. Le class actions che hanno quale petitum immediato una pronuncia inibitoria o declaratoria ai sensi della rule 23(b)(2).....	403
§ 13. Le class actions nelle quali le questioni comuni devono essere prevalenti rispetto alle questioni individuali.....	404
§ 14. La decisione circa la procedibilità della class action: la certification.....	408
§ 15. La notice.....	411
§ 16. L'efficacia soggettiva del giudicato.....	414
§ 17. Ordinanze relative allo svolgimento dell'azione.....	416
§ 18. Estinzione o conciliazione delle class actions.....	417
§ 19. L'intervento nelle class actions.....	419

CAPITOLO SETTIMO

RILIEVI CONCLUSIVI. LE RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERESSI COLLETTIVI.

LA PROSPETTIVA *DE IURE CONDENDO*

§ 1. Riepilogo delle soluzioni prospettate.....	421
§ 2. L'inadeguatezza dell'istituto della class action a tutelare interessi collettivi. L'adeguatezza, invece, per la disciplina dei c.d. interessi diffusi.....	426
§ 3. La prospettiva de iure condendo. Alcune considerazioni sul "giusto processo" a tutela degli interessi collettivi e diffusi.....	429
§. 4. La class action ed il rito societario. I progetti di legge per la tutela dell'interesse collettivo e dei diritti individuali omogenei.....	432

PREMESSA

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEGLI INTERESSI A RILEVANZA SUPERINDIVIDUALE

Le regole giuridiche che disciplinano il nostro ordinamento ci hanno abituati a pensare in termini di “dicotomia pubblico-privato”¹, cosicché si distingue tradizionalmente tra la tutela di interessi pubblici o generali e la tutela di interessi individuali o privati. Ciò si riflette, ovviamente, sulla tutela giurisdizionale talché si afferma comunemente che mentre il processo penale e quello amministrativo coinvolgono principalmente interessi pubblici, il processo civile ha ad oggetto solitamente situazioni privatistiche.

Corollario indiscusso di tali premesse è che il processo civile costituisce lo strumento per la tutela innanzitutto dei diritti soggettivi². Le basi di tale affermazione, com'è noto, sono rinvenibili innanzitutto in alcune norme costituzionali quali, in particolare, l'art. 24, 1 co., Cost., secondo cui «*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*».

¹ Così M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giur. It.*, 1975, IV, c. 49, nonché in *Le azioni a tutela di interessi collettivi – Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974)*, Padova, 1976, p. 191; nonché, tra i molti, S. PUGLIATTI, voce *Diritto soggettivo – V. Diritto pubblico e diritto privato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964, XII, p. 696 ss., in termini, tuttavia, diametralmente opposti al Cappelletti.

² La constatazione è tanto ricorrente che appare difficile il riferimento a specifiche opinioni dottrinali. Si vedano, tuttavia, per tutti E. FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Napoli, 1957; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, II Ed., *passim* e specie p. 8, p. 17, p. 19 ss.; S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, *passim* e specie p. 53 ss.; ID., *Il giudicato civile*, Torino, 2002, II Ed., p. 67 ss. e specie p. 71; F. TOMMASEO, *Lezioni di diritto processuale civile. I. Disposizioni generali*, Padova, 2002, p. 21; C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Torino, 2003, I, P. 7 Ss.; *Contra* Sembra Invece F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, il quale, nella sua visione ampiamente pubblicistica del processo, afferma di intendere il termine “diritto” nel senso di *diritto oggettivo* (*op. cit.*, p. 3, n. 2 e *passim*) ed individua il fine cui tende il processo civile contenzioso nella composizione della lite.

Ciò nondimeno, numerose norme di rango ordinario, siano esse disposizioni di diritto sostanziale ovvero di diritto processuale, conducono alla medesima conclusione. Così, innanzitutto, l'art. 2907 c.c. sancisce che «*alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ...*»; allo stesso modo fanno riferimento al collegamento tra processo e diritto soggettivo altre norme contenute nel Codice Civile, quali le disposizioni in materia di trascrizione delle domande giudiziali e di interruzione della prescrizione. Anche numerose norme processuali evidenziano la strumentalità del processo rispetto alla tutela dei diritti soggettivi e così l'art. 75 c.p.c. stabilisce che «*sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei loro diritti*»; l'art. 99 c.p.c. sancisce che «*chi vuole far valere un diritto deve proporre domanda ...*», etc.

In conseguenza di tale normale correlazione tra diritto soggettivo e processo civile, gli istituti processuali sono costruiti per servire alla tutela di siffatte situazioni giuridiche soggettive. Il pensiero corre immediato, ad esempio, alla legittimazione ad agire che è normalmente riconosciuta in capo a chi si afferma titolare del diritto soggettivo dedotto in giudizio; ai limiti oggettivi della cosa giudicata, poiché, salvo casi eccezionali e molto discussi, il giudicato copre esclusivamente il diritto soggettivo dedotto in giudizio, ed ancora alla tutela esecutiva che è strumentale alla soddisfazione del diritto soggettivo riconosciuto nel titolo esecutivo.

E, poiché i diritti soggettivi appartengono agli individui, alle c.d. “parti in senso sostanziale” dei rapporti giuridici, si deve ancora oggi riconoscere il pressoché totale monopolio del singolo sull'azione³. Che, poi, i titolari dei diritti soggettivi siano persone fisiche piuttosto che enti (quali associazioni, comitati, fondazioni, società, etc.) è per l'ordinamento del tutto indifferente, poiché tanto agli uni quanto agli altri sono riconosciuti diritti soggettivi propri e quindi individuali.

³ Tale monopolio è riconosciuto ancora oggi, in particolare, da L. LANFRANCHI, *Le animulae vagulae blandulae e l'altra faccia della luna*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003, p. XVII ss. per negare l'esistenza dell'autonoma categoria degli interessi collettivi.

Tuttavia, non sono del tutto estranee al nostro ordinamento norme che consentono di porre in dubbio che la normale correlazione tra diritto soggettivo individuale e processo civile sia anche imprescindibile.

Da un lato, infatti, si può porre mente alle norme che riconoscono poteri processuali al Pubblico Ministero a tutela di interessi non strettamente od esclusivamente privatistici, o ancora alle norme in materia di giurisdizione oggettiva ovvero di giurisdizione volontaria⁴;

⁴ Su tali figure si vedano, tra i moltissimi scritti in materia, quelli di E. ALLORIO, *L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale*, ora in *Problemi di diritto*, I, Milano, 1957, p. 116 ss.; ID., *Saggio polemico sulla "giurisdizione" volontaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, p. 487 ss. e ora in *Problemi di diritto*, II, Milano, 1957, p. 3 ss.; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, p. 56 ss.; A. CARRATTA, *I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte Costituzionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, p. 1049 ss.; ID., *Sulla tutela del diritto soggettivo di natura processuale "inciso" dal provvedimento camerale* (nota a Cass., Sez. I, 30 agosto 1995, n. 9151), in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 751 ss.; A. CERINO CANOVA, *Per la chiarezza di idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, p. 431 ss.; A. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di giurisdizione volontaria*, Padova, 1994; M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, Tomi I e II, Torino, 1994; V. DENTI, *La giurisdizione volontaria rivisitata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, p. 33 ss.; E. FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953; ID. voce *Volontaria Giurisdizione*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1970, XIX, p. 331 ss.; E. GRASSO, *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 35 ss.; L. LANFRANCHI, *La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti*, Torino, 1999, *passim*; ID., voce *Giusto processo*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2001, XV, p. 2 ss.; ID., voce *Procedimenti decisori sommari*, *ivi*, 1991, XXIV; ID., *"Pregiudizi illuministici" e "giusto processo" civile*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2001, p. 1 ss.; ID., *I procedimenti camerali decisori nelle procedure concorsuali e nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, p. 905 ss.; ID., *Riflessioni "de iure condito" e "de iure condendo" sulla tutela cognitiva ordinaria e sommaria*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, p. 269 ss.; ID., *Sulla tutela dei diritti nel fallimento*, Milano, 1982; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2000, III, p. 399 ss.; ID., voce *Giurisdizione (in generale)*, in *Dig. Disc. Priv. – Sez. Civ.*, Torino, 1993, IX, p. 145 ss.; G.A. MICHELI, *Opere minori di diritto processuale civile*, Milano, 1982, p. 193 ss.; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, *cit.*, p. 20 ss. e p. 25 ss.; ID., voce *Giurisdizione volontaria*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1989, XV; ID., *Giudizi camerali su atti e gestioni di società e tutela giurisdizionale di diritti e di interessi*, in *Riv. trim. dir. e*

dall'altro lato, poi, vi sono norme che, quand'anche contenute nel Codice Civile, riconoscono il potere di agire in giudizio a soggetti od a gruppi che non sono (o non sono esclusivi) titolari della situazione giuridica tutelata in giudizio. Così, talune norme attribuiscono la legittimazione ad agire ad alcuni membri della famiglia a tutela degli interessi del nucleo familiare (artt. 117 e 247 c.c.), riconoscono ai singoli soci o condomini la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari (artt. 1137, 2377-2378⁵, 2416-2417, 2464 e 2486 c.c.), prevedono azioni proponibili dalle associazioni rappresentative (dei professionisti o dei consumatori) per la repressione della concorrenza sleale e per l'inibizione di clausole abusive (artt. 2601 e 1469-*sexies* c.c.).

Con l'evocazione di tali ultime due disposizioni si entra nel vivo del presente studio che si propone di indagare innanzitutto se il nostro ordinamento, ed in particolare il nostro processo civile, tuteli anche situazioni giuridiche a rilevanza superindividuale ed in secondo luogo se tutte le dette situazioni giuridiche possano essere ricondotte ad unità con conseguente trattazione organica, soprattutto per ciò che concerne gli istituti di diritto processuale coinvolti.

Tali interrogativi, già presenti nelle trattazioni della dottrina italiana dei primi anni del 1900⁶ e che hanno successivamente

proc. civ., 1999, p. 819 ss.; ID., *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, p. 591 ss.; ID., "Dovuto processo" su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 915 ss.; A. PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 e segg. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessidevoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 393 ss. Sui processi a contenuto oggettivo si vedano in particolare, oltre a taluni degli scritti già citati, R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.; F. TOMMASEO, *I processi a contenuto oggettivo*, in *Studi in onore di Enrico Allorio*, Milano, 1989, I, p. 81 ss., nonché in *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 495 ss. e p. 685 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile. I. Disposizioni generali*, cit., p. 23-24.

⁵ Recentemente riformati dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁶ L. MORTARA, *Per la riforma della legge sui probiviri*, in *Giur. It.*, 1904, IV, c. 25 ss.; ID., *Commentario al codice e alle leggi di procedura civile*, Torino, 1923, II, p. 609 ss.; E. BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Torino (Milano), 1911; F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. I. Introduzione*, Padova, 1926, p. 6 ss.; ID., *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, p. 8 ss.; L.

costituito gran parte della discussione attorno all'art. 19 (poi trasfuso nell'art. 24 Cost.) in sede di Assemblea Costituente⁷, hanno assunto grande interesse in particolare a partire dagli anni settanta del secolo scorso.

La ragione di tale rinnovato interesse risiede innanzitutto nel fatto che di tali anni sono il c.d. Statuto dei lavoratori e la nota decisione del Consiglio di Stato sulla legittimazione ad agire in giudizio dell'associazione "Italia Nostra" a tutela dell'ambiente⁸.

In relazione a tali eventi la dottrina osservò che nella realtà giuridica andavano emergendo consistenti nuovi elementi a favore della rilevanza riconosciuta dal nostro ordinamento a talune situazioni giuridiche superindividuali, cosicché si mostrava necessario rivisitare numerosi istituti del diritto processuale che apparivano particolarmente inadeguati alla tutela di quei "nuovi diritti".

A partire da quegli anni, in sempre nuovi ambiti è stata avvertita l'esigenza di tutela di una determinata categoria di soggetti in quanto tale, e cioè in quanto categoria e non invece esclusivamente come somma di singoli individui, titolari di diritti propri⁹.

Le ragioni di tale esigenza sono riconducibili a molteplici fattori: innanzitutto, infatti, vi sono atti, attività o comportamenti idonei a ledere simultaneamente una molteplicità di diritti che appartengono a

FERRONE, *Il processo civile moderno fondamento progresso e avvenire*, S. Maria Capua Vetere, 1912; SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 1918; W. CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo*, ora in *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 101 ss. Si veda anche a metà del medesimo secolo N. JAEGER, *Corso di diritto processuale civile. I. Teoria generale del processo*, Milano, 1953, p. 12 ss.; ID., *Corso di diritto processuale civile. II. I processi di cognizione e di esecuzione*, Milano, 1954, p. 171 ss.; ID., *Attività processuali con efficacia normativa e tutela di interessi generali (di serie)*, in *Studi in onore di Antonio Segni*, Milano, 1967, III, p. 1 ss.

⁷ Si vedano in particolare gli Atti dell'Assemblea Costituente delle sedute del 28 marzo e del 14 aprile 1947, nonché per un riferimento a tali discussioni L.P. COMOGLIO, *Commento all'art. 24 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, 1981, p. 1 ss.

⁸ Con. Stato, 9 marzo 1973, n. 253, in *Foro it.*, 1974, III, c. 34 ss., con nota di L. ZANUTTIGH, "Italia Nostra" davanti al Consiglio di Stato

⁹ P. MARTINELLI, *Interesse collettivo, interesse individuale, interesse sindacale nello Stat. dei lav.*, in *Quale giustizia*, 1972, p. 345 ss., che parla di «morte dell'interesse collettivo».

soggetti che si trovano in una medesima situazione ovvero che assumono un medesimo *status* giuridico¹⁰ (lavoratori, consumatori, risparmiatori, imprenditori, fruitori dell'ambiente, etc.); in conseguenza di ciò innanzitutto il principio di economia processuale suggerisce, ogniqualvolta sia possibile, di evitare che, al fine di inibire il medesimo comportamento o attività o di rimuoverne gli effetti ovvero ancora di eliminare un unico atto, sia necessario adire innumerevoli volte l'organo giurisdizionale al fine di ottenere pronunce aventi il medesimo oggetto e di conseguenza il medesimo contenuto: ciò che potrebbe consentire, altresì, di evitare il rischio di giudicati contraddittori¹¹.

Infine si segnala da più parti l'inadeguatezza del singolo a difendersi da solo, sia perché questo appartiene di norma ad una categoria c.d. debole¹², sia perché i costi del processo potrebbero di gran lunga sopravanzare le utilità conseguite dal singolo con la pronuncia giudiziale¹³.

¹⁰ La dottrina qualifica comunemente “*status*” tale qualità giuridica (si veda, per tutti, G. ALPA, *Diritto comunitario, status e tutela della persona*, in *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, a cura di N. Lipari, Napoli, 1998, p. 59 ss.). Contesta, invece, l'attribuzione del termine “*status*” a tali categorie di soggetti ed in particolare ai consumatori P. BARCELLONA, *Soggetti e tutele nell'epoca del mercato europeo/mondiale*, in *Diritto privato europeo e categorie civilistiche*, cit., p. 65 ss. Contesta che i consumatori possano essere considerati una categoria G. MAZZONI, *Contro una falsa categoria: i consumatori*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 622 ss.

¹¹ Se queste osservazioni sono per grandi linee apprezzabili, esse non danno pienamente conto, tuttavia, dell'emersione della figura dell'interesse collettivo quale situazione giuridica autonoma rispetto ai diritti individuali.

¹² Si pensi, ad es., alla posizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ovvero a quella del consumatore nei confronti del professionista.

¹³ L'azione collettiva, tuttavia, non risolve in maniera adeguata questo problema, non consentendo – per il carattere riconosciuto alle situazioni giuridiche superindividuali – l'azione collettiva per il risarcimento del danno. Si darà conto, ciò nondimeno, dell'esistenza di una corrente dottrinale che ammette anche tale azione, talora, tuttavia, sull'inaccettabile presupposto che l'interesse collettivo sia soggettivato in capo alle medesime associazioni legittimate ad agire (tesi, d'altra parte, anche da noi sostenuta in *La tutela degli interessi collettivi nella concorrenza sleale*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, cit., p. 419 ss., ma oggi da sottoporre a revisione a seguito di un più completo e coordinato studio di tutte le ipotesi di tutela giurisdizionale di interessi collettivi previste dal diritto positivo.